
CHONCIMER SRL

MOG231

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. (a) decreto legislativo n. 231/2001



MATRICE DELLE REVISIONI

Versione	del	Descrizione	Approvazione
1	19/05/2023	Prima emissione	AU
2	30/07/2023	Revisione per aggiornamento assetto societario e <i>governance</i>	Consiglio di Amministrazione
3	04/10/2023	Revisione per aggiornamento <i>governance</i>	Consiglio di Amministrazione



Indice

1	IL DECRETO LEGISLATIVO N.231/2001 E LA NORMATIVA	4
1.1	CONDIZIONE ESIMENTE.....	9
1.2	LE LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA	10
2	IL MODELLO	10
2.1	LA COSTRUZIONE DEL MODELLO.....	10
2.2	LA FUNZIONE DEL MODELLO	11
2.3	PRINCIPI ED ELEMENTI ISPIRATORI DEL MODELLO	11
2.4	L'ADOZIONE DEL MODELLO E SUCCESSIVE MODIFICHE	12
2.5	IL CODICE ETICO E LA SUA CORRELAZIONE COL MODELLO	12
3	LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE PROCEDURE ESISTENTI	12
3.1	IL PROFILO DELL'AZIENDA	12
3.2	L'ORGANIZZAZIONE E LE PROCEDURE ATTIVE.....	13
3.2.1	LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	13
3.2.2	PROCEDURE ESISTENTI PER LA REGOLAMENTAZIONE E LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ.....	14
4	IL PROCESSO DI VALUTAZIONE RISCHI	14
4.1	ANALISI DEI RISCHI	14
4.2	STEP OPERATIVI.....	15
4.2.1	MODALITÀ E CRITERI ADOTTATI	15
4.2.2	REATI ESCLUSI.....	15
4.3	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	16
4.3.1	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	16
4.4	REATI SOCIETARI.....	17
4.4.1	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	18
4.5	REATI IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO E REATI AMBIENTALI	18
4.5.1	SALUTE E SICUREZZA.....	18
4.5.2	AMBIENTALE.....	19
4.5.3	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	19
4.6	REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	21
4.7	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO	21
5	ORGANISMO DI VIGILANZA	22
5.1	PREMESSA.....	22
5.2	IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	22
5.3	FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	23
5.4	NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	23
5.5	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA DEI COMPONENTI DELL'ODV	23
5.6	DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DELL'ODV	23
5.7	RIUNIONI DELL'ODV.....	24
5.8	POTERI E FUNZIONI DELL'ODV	24
5.9	REPORTING DELL'ODV VERSO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	25
5.10	SEGNALAZIONI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	25
5.11	FLUSSO INFORMATIVO VERSO L'ODV	26



6	LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO	27
6.1	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI	27
6.1.1	L'INFORMATIVA MOG231 PER I DIPENDENTI	27
6.2	INFORMAZIONE DELLE RISORSE ESTERNE	28
7	SISTEMA DISCIPLINARE	28
7.1	PREMESSA	28
7.2	ILLECITI DISCIPLINARI	28
7.3	SANZIONI, DESTINATARI E MODALITÀ OPERATIVE	29
7.4	SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIALI	29
7.5	SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	30
7.6	SANZIONI NEI CONFRONTI DEI TERZI DESTINATARI	30
7.7	SANZIONI NEI CONFRONTI DELL'ODV	31

1 Il Decreto Legislativo n.231/2001 e la normativa

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il D.lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia aveva già da tempo aderito.

Il D.lgs. 231/2001, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" ha introdotto per la prima volta in Italia, la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

La nuova responsabilità introdotta dal D.lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi, sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

L'art. 1, comma 2, del D.lgs. 231/2001 individua i soggetti destinatari della norma, in osservanza di quanto disposto nella legge-delega, il cui comma 1 dell'art. 11.

Il medesimo articolo inoltre, nel comma 2, specifica che "*per persone giuridiche si intendono gli enti forniti di personalità giuridica eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri*". Il legislatore, pertanto, dal combinarsi di queste due disposizioni ha ritenuto di dover applicare la responsabilità amministrativa sia agli enti a soggettività privata, sia a quelli a soggettività pubblica. Il D.lgs. 231/2001, art. 1, pertanto, esclude espressamente la sua applicazione "*allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale*". Sono compresi invece nella disciplina del D.lgs. 231/2001 gli enti a soggettività pubblica ma privi di pubblici poteri ed i cosiddetti enti pubblici economici.

Gli art. 5, 6, 7 ed 8 del D.lgs. 231/2001 determinano i casi di responsabilità dell'ente.

Ai fini dell'individuazione di tale responsabilità occorrerà che i reati siano stati commessi nell'interesse od a vantaggio dell'ente stesso:

- i. da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso salvo che l'ente provi che:
 - a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
 - d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
- ii. da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto (i) che precede quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Mentre è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In ogni caso l'ente però non risponde qualora le persone sopra indicate ai punti (i) e (ii) abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Ai fini della responsabilità dell'ente, qualora l'autore dell'illecito sia un soggetto definito "*in posizione apicale*" che dunque ha agito per l'ente avendo competenza a impegnarlo, la colpevolezza dell'ente è presunta, a meno che l'ente non sia in grado di dimostrare:

- ✓ di avere adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto costituente reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di illeciti come quello verificatosi;
- ✓ di aver vigilato sul corretto funzionamento e sulla rispettosa osservanza di tali modelli, attraverso un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- ✓ che il comportamento che ha causato il reato è stato attuato dal soggetto in posizione apicale eludendo fraudolentemente i citati modelli di organizzazione e controllo.

Qualora invece la commissione del reato sia opera di soggetti "sottoposti all'altrui direzione", perché si configuri la responsabilità in capo all'ente è necessario il verificarsi delle seguenti condizioni:

- ✓ colpevolezza del soggetto subordinato;
- ✓ la commissione del reato nell'interesse od a vantaggio dell'ente;
- ✓ l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte dei soggetti posti in posizione apicale.

In particolare, il comma 1 dell'art. 7 del D.lgs. 231/2001 indica che "l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza", mentre il comma 2 dello stesso articolo prevede che in ogni caso non sia configurabile inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza laddove l'ente abbia "adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

La disposizione dell'art. 8 del D.lgs. 231/2001 chiarisce come quello dell'ente sia un titolo autonomo di responsabilità, rispetto a quella dell'autore del reato, non solidale con quest'ultimo, anche se presuppone la commissione di un reato da parte di una persona operante al suo interno, nel suo interesse o vantaggio. Trattandosi di un titolo autonomo di responsabilità, fa capo direttamente all'ente e si aggiunge ad altre eventuali forme di responsabilità patrimoniale originate da fatto illecito previste dagli artt. 190 e 197 del codice penale.

Inoltre, il comma primo dell'art. 8 afferma che sussiste la responsabilità dell'ente anche quando l'autore del reato non sia stato identificato. Ciò per evitare una impunità dell'ente in quei casi in cui la complessità della struttura organizzativa interna potesse essere di ostacolo all'individuazione della responsabilità della commissione dell'illecito in capo a uno specifico soggetto, ma risultasse comunque accertata la commissione di un reato.

La responsabilità dell'ente resta ferma anche nel caso in cui il reato sussista, ma subisca una vicenda estintiva. L'unica ipotesi d'estinzione della responsabilità a carico dell'ente è data dall'amnistia, intervenendo la quale, non potrà procedersi neanche nei confronti di quest'ultimo.

Al fine di eliminare e/o limitare dunque la responsabilità dell'ente, appare opportuno e necessario adottare un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire i reati, e a verificare l'esistenza ed il funzionamento dei relativi organismi di controllo preventivo e vigilanza all'interno dell'ente, dotati di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, onde poter permettere allo stesso ente di essere considerato esente da responsabilità.

Tipologie di reato potenzialmente rilevanti

Delitti contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25 ex D. Lgs. 231/01)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)
- Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 319 c.p.) Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni, truffa ai danni dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Dlgs 75/2020)
- Frode in pubbliche forniture e frode in agricoltura (Dlgs 75/2020)
- Peculato concussione induzione indebita a dare o promettere utilità corruzione e abuso d'ufficio (Dlgs 75/2020)

Reati informatici (Art. 24 bis ex D.Lgs. 231/01)

- Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Delitti contro la fede pubblica (Art. 25 bis ex D.Lgs. 231/01)

- Falsificazione di monete (art. 453 c.p.) Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita ed introduzione nello Stato di monete falsificate (art. 455 c.p.) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione, o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di opere industriali (art. 473 c.p.) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Reati societari (Art. 25 ter ex D.Lgs. 231/01)
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 decies ex D. Lgs. 231/01) Art. 377 bis c.p.

Delitti contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies ex D.Lgs. 231/01)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.) Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.) Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Alienazione o acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)

Delitti contro la persona (Art.25 quater 1 ex D.Lgs. 231/01)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 c.p.)

Delitti di terrorismo (Art.25 quater ex D.Lgs. 231/01)

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.) Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270 bis 1 c.p.)
- Assistenza degli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.) Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.) Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.) Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.L. 625/1979)
- Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo- New York 09 dicembre 1999

Market Abuse (Art. 25 sexies ex D.Lgs. 231/01)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

Reati transnazionali

- L'art. 3 della legge n. 146/2006 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)



- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Contrabbando doganale (Art. 25 sexiesdecies ex D.Lgs. 231/01)

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime (Art. 25 septies ex D.Lgs. 231/01)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni colpose gravi e gravissime (art. 590, terzo comma, c.p.)
- Entrambi i delitti se commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 25 octies ex D.Lgs. 231/01)

- Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)

Delitti contro l'industria e il commercio (Art.25 bis 1 ex D. Lgs. 231/01)

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art.513 c.p.) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art.513-bis c.p.) Frodi contro le industrie nazionali (art.514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art.515 c.p.)
- Vendita di sostanze non genuine come genuine (art.516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art.517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter ex D.Lgs. 231/01)

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) Scambio elettorale politico – mafioso (Art. 416 ter c.p.)

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 decies ex D. Lgs. 231/01)

Art. 377 bis c.p.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies ex D.Lgs. 231/01)

- Art. 171 della Legge 22 aprile 1941 n. 633
- Art. 171 bis della Legge 22 aprile 1941 n. 633
- Art. 171 ter della Legge 22 aprile 1941 n. 633
- Art. 171 septies della Legge 22 aprile 1941 n. 633
- Art. 171 octies della Legge 22 aprile 1941 n. 633

Reati Ambientali (Art. 25 undecies ex D.Lgs. 231/01)

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727 bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733 bis c.p.) Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.) Circostanza aggravanti (art. 452 octies c.p.)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452 quaterdecies c.p.)
- Norme a tutela del suolo, del sottosuolo nonché delle acque dall'inquinamento (Art. 137 ex D. Lgs. 152/06) Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (Art. 256 ex D. Lgs. 152/06)
- Bonifica dei siti (Art. 257 ex D. Lgs. 152/06)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 ex D. Lgs. 152/06) Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 ex D. Lgs. 152/06)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260 ex D. Lgs. 152/06)
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260bis ex D. Lgs. 152/06) Norma a tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (Art. 279 ex D. Lgs. 152/06)
- Norme sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Artt. 1-2-3bis-6 ex Legge 150/1992)
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (Art. 3 ex Legge 549/1993) Inquinamento doloso delle navi (Art. 8 ex D. Lgs. 202/2007)
- Inquinamento colposo delle navi (Art. 9 ex D. Lgs. 202/2007)

Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies ex D.Lgs. 231/01)

- Art. 22, comma 12 bis ex D.Lgs. 286/1998
- Art. 12, commi 3, 3bis, 3 ter e 5 ex D. Lgs. 286/1998

Razzismo e Xenofobia (art. 25 terdecies ex D.Lgs. 231/01)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604 bis c.p.)

Frodi sportive (art. 25 quaterdecies ex D.Lgs. 231/01)

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989),
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)
- Giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Reati tributari (l'art.25 - quinquiesdecies ex D.Lgs. 231/01)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis D.Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 75/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 75/2000);
- Indebita compensazione (art. 10 D.Lgs. n. 75/2000);

1.1 Condizione esimente

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, l'azienda può usufruire di una forma di esonero dalla propria responsabilità se dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione di delitti illeciti penali.

Questo sistema prevede l'istituzione di un organo di controllo interno all'azienda, denominato Organismo di Vigilanza (OdV), avente il compito di vigilare sul funzionamento e sull'aggiornamento del Modello.

Affinché detto Modello abbia una reale efficacia esimente è necessario che istituisca anche un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure del Modello stesso.



1.2 Le linee guida Confindustria

Il presente Modello è stato redatto sulla base delle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. N°231/2001", emanate da Confindustria ed approvate dal Ministero della Giustizia, che possono essere così riassunte e schematizzate:

- individuazione delle aree di rischio volta a verificare in quale area aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi, le cui componenti più rilevanti sono:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure cartacee ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo e gestione;
 - comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
 - separazione delle funzioni (nessuno deve poter gestire in autonomia un intero processo);
 - documentazione dei controlli.
- Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
 - individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza (OdV), riassumibili come segue:
 1. autonomia ed indipendenza;
 2. professionalità;
 3. continuità di azione.

2 Il Modello

2.1 La costruzione del Modello

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. 231 ed ispirate, alle norme in esso contenute e alle Linee Guida di Confindustria.

Sebbene l'adozione del presente Modello costituisca una "facoltà" dell'azienda e non un obbligo, CHONCIMER Srl ha deciso di procedere con la sua predisposizione ed adozione in quanto consapevole che tale sistema rappresenti un'opportunità per migliorare la sua efficienza organizzativa.

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

1) "**Rilevazione dello scenario**": esame della documentazione aziendale (principali procedure in essere, organigrammi, deleghe, procure etc.) e una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale (Amministratori, Responsabili di funzione) mirate all'individuazione e comprensione dei Processi Sensibili e dei sistemi e procedure di controllo già adottati in relazione ai medesimi.

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità vi sia la potenziale possibilità di commettere i reati. Se ne è ricavata una rappresentazione dei Processi Sensibili, dei controlli già esistenti e delle relative criticità.

2) "**Gap analysis**". Sulla base dello scenario rilevato, delle procedure e controlli già adottati, nonché delle previsioni e finalità del D. Lgs. 231/sono state individuate le azioni di miglioramento delle attuali procedure interne e dei requisiti



organizzativi essenziali per la definizione di un modello “specifico” di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del D. Lgs. 231.

2.2 La funzione del Modello

L’adozione e l’efficace attuazione del Modello non solo consente a CHONCIMER Srl di beneficiare dell’esimente prevista dal D. Lgs. 231, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, la sua *corporate governance*, limitando il rischio di commissione dei Reati. Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di CHONCIMER Srl, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall’altro, grazie ad un monitoraggio costante delle attività, a consentire alla CHONCIMER Srl di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza negli Organi Sociali, Dipendenti, Consulenti e Partner, che operino per conto o nell’interesse della Società nell’ambito dei Processi Sensibili di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sè stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività di controllo dell’Organismo di Vigilanza e alla comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

2.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sui Processi Sensibili.

Inoltre, sono state considerate le *policy* e le procedure esistenti che, previo eventuale adeguamento, potessero essere qualificabili come generali elementi costitutivi del Modello, ovvero:

- il sistema organizzativo aziendale;
- le *policy* e le procedure aziendali;
- il sistema di deleghe di poteri e delle procure;
- il sistema di comunicazione al personale;
- il sistema disciplinare.

Il presente Modello, fermo restando la sua finalità peculiare descritta al precedente paragrafo 2.2 e relativa al D. Lgs. 231, si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole previste dal sistema di procedure già in essere in azienda.

I principi cardine a cui questo Modello si ispira sono:

- ❑ Linee Guida di Confindustria in base alle quali è stata predisposta la mappatura dei Processi sensibili di CHONCIMER Srl;
- ❑ Requisiti indicati dal D.Lgs. 231 ed in particolare:
 - l’attribuzione ad un Organismo di Vigilanza del compito di promuovere l’attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231;
 - la messa a disposizione dell’Organismo di Vigilanza di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili;
 - l’attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);



- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- Principi generali per un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
 - la verificabilità e tracciabilità documentata di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231;
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti.

La responsabilità del Sistema di Controllo Interno compete al Consiglio di Amministrazione (Cda), che ne fissa le linee di indirizzo e ne verifica periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento.

A tal fine, il Cda si avvale dell'OdV (Organismo di Vigilanza), che ha il compito principale di seguire la dinamica e l'adeguatezza, in termini di efficacia ed efficienza, del Sistema di Controllo Interno. Il sistema di pianificazione e controllo viene inoltre implementato a livello di singola unità operativa, attraverso la produzione periodica per il vertice aziendale, di rapporti riepilogativi per sovrintendere alle attività specifiche.

2.4 L'adozione del Modello e successive modifiche

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, CHONCIMER Srl ha ritenuto necessario procedere con l'adozione del presente Modello con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, attraverso la quale ha istituito e nominato il proprio Organismo di Vigilanza.

Eventuali future versioni saranno verificate dall'OdV e approvate sempre dal Consiglio di Amministrazione; nel frontespizio verrà aggiunto il n. progressivo della versione e la data; L'OdV avrà il compito della divulgazione come indicato nel cap. 5.

2.5 Il Codice Etico e la sua correlazione col Modello

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad approvare il Codice Etico della CHONCIMER Srl. La struttura del Codice Etico si articola su 4 livelli:

- I principi etici generali che raccolgono la missione imprenditoriale ed il modo più corretto di realizzarla;
- Le norme etiche per le relazioni dell'impresa con i vari stakeholder (clienti, fornitori, dipendenti, etc.);
- Gli standard etici di comportamento
- Gli strumenti di attuazione, segnalazione, controllo e sanzioni.

L'attuazione dei principi contenuti nel Codice Etico è affidata all'Organismo di Vigilanza. Ad esso è affidato il compito di diffondere la conoscenza e la comprensione del Codice Etico nella Società, monitorare l'effettiva attivazione dei principi contenuti nel documento, ricevere segnalazioni in merito alle violazioni, intraprendere indagini.

Il Codice Etico è uno strumento di portata generale per la promozione di una "condotta aziendale etica", con l'obiettivo di ribadire e di far rispettare ai dipendenti, ai collaboratori ed ai soggetti che intrattengono rapporti economici con la Società, l'insieme dei valori e delle regole di condotta cui la Società intende far costante riferimento nell'esercizio delle sue attività istituzionali, a presidio della sua reputazione ed immagine sul mercato.

3 La Struttura Organizzativa e le procedure esistenti

3.1 Il profilo dell'Azienda

La CHONCIMER Srl è una società che opera nel settore dell'agricoltura da oltre 50 anni: si occupa di produzione e commercializzazione di fertilizzanti ed offre una vasta gamma di prodotti per la nutrizione della pianta.

CHONCIMER Srl ha sede a San Severino Marche (MC), presso uno stabilimento costruito secondo le norme che rispettano l'impatto ambientale e con impianti e mezzi tecnologici d'avanguardia.



I concimi pellettati sono prodotti esclusivamente con letami provenienti da allevamenti condotti secondo precisi principi d'etologia, tali da garantire il loro utilizzo anche nelle aziende ad indirizzo biologico.

L'ampia collezione di concimi speciali è composta da concimi fogliari, fertirriganti, meso e micro elementi, estratti umici e alghe, integratori organici e biostimolanti.

La *Mission* della Società è "servire l'agricoltura che si rinnova e che vuole produrre eccellenza quali-quantitativa nel rispetto dell'ambiente e con i migliori risultati in termini di redditività".


I criteri guida sono l'inesauribile passione per l'innovazione grazie alla quale la società è cresciuta in modo continuo e costante.

Per ulteriori dettagli si rimanda al www.choncimer.it

3.2 L'organizzazione e le procedure attive

3.2.1 La struttura organizzativa

La struttura organizzativa di CHONCIMER Srl è rappresentata nell'organigramma funzionale:



Il sistema di amministrazione adottato è un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. Il controllo contabile è esercitato da un revisore legale scelto dall'Assemblea dei Soci.

I poteri sono indicati in maniera chiara ed esaustiva nello statuto e riportati nella visura camerale.

Per ognuna delle funzioni rappresentate, ogni processo specifico risulta presidiato con una chiarezza di compiti come descritto dal mansionario.

Esistono in azienda sistemi organizzativi con procedure gestionali, macro e micro regole operative, definizioni di responsabilità ed obiettivi per quanto riguarda sicurezza e salute, ambiente, aspetti alimentari/veterinari e *privacy*.



3.2.2 Procedure esistenti per la regolamentazione e la gestione delle attività

CHONCIMER Srl, per quanto concerne l'attività, regola e guida le sue attività attraverso una serie di procedure e regolamenti formalizzati con:

SSL salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008)

- Manuale SSL
- Documento di Valutazione dei Rischi generale e chimico
- Organigramma SSL e nomine
- Procedure Operative e Gestionali per la protezione e prevenzione
- Piano di Monitoraggio
- Report messa a terra su ogni impianto
- CPI impianti
- Piani di emergenza ed evacuazione
- DUVRI (in caso occasionale di fornitori esterni in azienda)
- Verbale annuale SSL
- Relazione medico competente
- Registro della formazione SSL

SICUREZZA VETERINARIA/ALIMENTARE - HACCP

- Manuale di autocontrollo HACCP
- Moduli e procedure
- Verbali di audit veterinario ASUR
- Analisi chimiche biologiche sanitarie da laboratorio esterno

SA sistema ambientale

- Gestione rifiuto, registri, MUD
- AUA (emissioni atmosfera e scarico acque)

Documenti organizzativi

- L'Organigramma organizzativo
- Il Mansionario
- Codice della privacy GDPR (Regolamento UE 2016/679)
- Procedure operative e gestionali documentate o prassi consolidate
- Riunioni, mail o ordini di lavoro
- Scadenziario che sintetizza e pianifica gli adempimenti necessari dei vari sistemi organizzativi (SSL, SA, HACCP, GDPR)

Sistemi Informativi

- ERP (Sistema informativo Gestionale) Gamma della Teamsystem;
- Office Automation e-mail
- Sito Aziendale

4 Il processo di valutazione rischi

4.1 Analisi dei rischi

Per l'individuazione delle aree sensibili si è proceduto con un approccio per processi, analizzando compiutamente e tramite apposite interviste condotte con i relativi responsabili, ciascuna funzione aziendale, enfatizzandone le casistiche di reato potenzialmente più verosimili, in modo da ricavarne l'allocazione dei potenziali rischi di commissione dei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Nell'ambito di questo procedimento di analisi si è posta attenzione anche alla disamina del ruolo e delle attività compiute da soggetti esterni alla Società e legati a questa da rapporti di collaborazione, come i fornitori di servizi, i partners commerciali ed altri collaboratori esterni.

La mappatura così condotta ha consentito l'individuazione delle aree di rischio, vale a dire delle attività - all'interno di ciascuna funzione aziendale - potenzialmente idonee sul piano concreto, ad integrare una delle casistiche di reato previste dal D.Lgs. 231.

Sono stati analizzati sia i processi e le attività direttamente soggette ai reati ma anche tutti i processi/attività a ciò strumentali.

4.2 Step operativi

Il metodo utilizzato per la realizzazione dell'Analisi dei rischi e le varie fasi di lavoro possono essere così descritte:

- a) Raccolta ed esame della documentazione fornita dall'azienda
- b) Interviste con i responsabili delle aree e dei processi primari
- c) Prima stima del livello di rischio delle attività e/o dei processi critici
- d) Precisazioni, approfondimenti, verifica e condivisione delle risultanze
- e) Parametrizzazione ed attribuzione del livello di rischio
- f) Decisioni e implementazioni delle contromisure
- g) Presentazione dei risultati al Consiglio di Amministrazione e approvazione del modello

4.2.1 Modalità e criteri adottati

Per determinare il valore del rischio associato alla commissione degli illeciti di cui al D.Lgs 231, seppure in forma qualitativa, si è considerato il prodotto tra la probabilità di accadimento del reato stesso e l'entità del danno provocato dalla sua commissione.

		Danno relativo		
		Basso	Medio	Alto
Probabilità	Alta	M	A	A
	Media	M	M	A
	Bassa	B	M	M

I criteri adottati sono:

- ✓ Presenza/assenza di norme interne che regolamentano il processo (organigramma, procedure, poteri, deleghe, ...)
- ✓ Numero persone coinvolte in un'attività e segregazione dei compiti
- ✓ Volume delle operazioni e valore/peso legato alla singola operazione rispetto a quanto svolto dall'azienda
- ✓ Tracciabilità delle operazioni e presenza di registrazioni oggettive
- ✓ Vulnerabilità intrinseca
- ✓ Storia aziendale

4.2.2 Reati esclusi

Sulla scorta dell'attività svolta dalla Società e dal contesto in cui la medesima opera si è ritenuto di poter escludere dalla valutazione del rischio alcune delle tipologie di reato rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001-2001: in particolare:

- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato



- Terrorismo ed eversione
- Delitti contro la personalità individuale: Infibulazione, "caporalato", razzismo e xenofobia
- Reati Transnazionali
- Reati contro il patrimonio
- Reati di frode sportiva
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

CHONCIMER Srl non ritiene che la propria attività comporti il rischio di commissione dei suddetti reati e, pertanto, non ha predisposto e adottato una sezione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

4.3 Reati contro la Pubblica Amministrazione

L'obiettivo di questo capitolo è l'adozione, da parte dei Destinatari del Modello, di comportamenti generali e specifici conformi ai principi che la Società si è data nelle aree a rischio, idonei a prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto.

I rapporti con la PA sono "concentrati" verso l'ASUR/servizio igiene allevamenti e produzioni zootecniche per gli audit previsti dalla normativa con cadenza semestrale.

Gli altri rapporti con la PA sono quelli standard di ogni azienda industriale: ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, ecc.) ed eventuali contenziosi, trasmissione dati, richieste autorizzazioni varie, gestione "contributi" pubblici (diretti o indiretti),

Ci sono Inoltre anche i rapporti con il GSE per l'impianto fotovoltaico.

La CHONCIMER Srl raramente partecipa a gare pubbliche (di carattere locale e di modesto importo) per la fornitura di prodotti petroliferi o lubrificanti ad enti pubblici.

Sono state individuate e formalizzate in organigramma le funzioni interne delegate ai rapporti con la PA e i relativi responsabili/referenti. Tutte queste figure hanno preso visione, condiviso e firmato per accettazione il documento "codice di comportamento per i rapporti con la PA" che conferma e consolida la politica del codice etico in tema di rapporto con funzionari pubblici

L'uso di Intermediari per i rapporti con la PA è limitato a casi specifici: in ogni caso gli incarichi a tali intermediari avviene sempre contratti scritti e deleghe in cui si richiama il rispetto del codice etico o del MOG 231 dell'azienda.

Esistono una serie di processi che non presentano rischi diretti di reato verso la PA ma sono strumentali alla possibile commissione dei suddetti reati per cui sono stati analizzati e valutati

Altri processi presentano rischi diretti di reato verso la PA per cui sono stati analizzati e valutati.

Per i dettagli dei rischi relativi a tali processi, sui livelli di rischio riscontrato e le contromisure necessarie si rimanda alla **analisi dei rischi MOG231** nella versione in vigore

4.3.1 Principi di comportamento

Nell'espletamento delle attività sensibili oggetto della sezione, CHONCIMER adotta procedure specifiche in osservanza delle attività sotto riportate.

Il modello 231 prevede l'espresso obbligo dei seguenti comportamenti da tenere, in via generale, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività della CHONCIMER SRL, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti di qualsiasi natura con la Pubblica Amministrazione;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.



Conseguentemente è fatto DIVIETO di:

- assumere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231;
- assumere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio direttamente o indirettamente;
- distribuire omaggi e regali;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (come, a puro titolo di esempio, promesse di assunzioni o consulenze dirette o di prossimi congiunti) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, finalizzate comunque ad ottenere illeciti vantaggi;
- riconoscere compensi in favore di consulenti e collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o che, non corrispondano ad alcuna prestazione;
- assumere personale e/o attribuire incarichi (ad es. di consulenza) nei casi in cui l'assunzione o l'incarico siano (o possano apparire) finalizzati allo scambio di favori con soggetti pubblici;

4.4 Reati societari

La presente sezione si riferisce ai reati societari.

Le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25 ter del D. Lgs 231/2001 sono configurabili nell'ambito dei rapporti che intervengono tra la società, gli organi amministrativi e di controllo, i soci e i creditori, nonché le Autorità Pubbliche di Vigilanza.

Con riferimento a tali reati i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio, in ambito CHONCIMER Srl, sono i seguenti:

- Gestione della contabilità generale ed in particolare:
 - Rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;
 - Corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi;
 - Gestione amministrativa e contabile del magazzino e dei cespiti;
 - Gestione amministrativa e contabile dei fornitori e dei clienti;
 - Accertamento di tutti i fatti amministrativi in corso d'anno (es. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.)
- Predisposizione dei progetti di bilancio civilistico nonché di eventuali situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazione straordinarie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e/o all'Assemblea dei Soci, a titolo esemplificativo:
 - Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza del bilancio civilistico e consolidato;
 - Predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di eventuali operazioni straordinarie e di operazioni sul capitale;
 - Svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzioni dei conferimenti;
 - Effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su azioni o quote della società controllante.
- Gestione dei rapporti con i soci e con il Revisore e in particolare:
 - Gestione dei rapporti con i Soci in occasioni delle richieste di informazioni inoltrate alla Società relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio di Esercizio;
 - Custodia delle scritture contabili e dei libri sociali;
 - Rapporto con il Revisore relativamente alla verifica sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio di Esercizio.



- Gestione degli adempimenti connessi all'approvazione del Bilancio e trattamento delle informazioni privilegiate
- Gestione del rapporto con i fornitori e del processo di acquisto di beni e servizi, gestione del rapporto con i clienti e del processo di vendita:
 - Definizione del prezzo di acquisto dei beni dai fornitori;
 - Definizione del prezzo di vendita ai clienti;
 - Definizione delle condizioni e dei tempi di pagamento;
 - Definizione delle modalità di gestione di eventuali reclami;
 - Definizione delle modalità di gestione del contante.

4.4.1 Principi di comportamento

La CHONCIMER Srl si avvale della collaborazione esterna di una Società di Consulenza sia per quanto riguarda gli aspetti contabili sia quelli tributari. Il processo di controllo e validazione della contabilità e degli aspetti tributari, una volta redatti, è effettuato dall'Amministratore Delegato preposto.

L'ulteriore organo di controllo a tutela dei soci è Il Revisore unico iscritto all'albo e qualificato.

Le fatture passive sono controllate ed autorizzate al pagamento dal Responsabile di Stabilimento/Amministratore Delegato preposti.

Ai destinatari del MOG231 è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra elencate (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001); è proibita la violazione dei principi e delle procedure aziendali previste.

Conformemente a quanto previsto dal Codice Etico e dalle altre procedure aziendali, i soggetti sopra individuati sono stati informati nel:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- fornire informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate;
- attivarsi affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità;
- assicurarsi che per ogni operazione sia conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta in modo da consentire l'agevole registrazione contabile, l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e la ricostruzione accurata dell'operazione; osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Per i dettagli sull'analisi dei rischi, sui livelli di rischio riscontrato e le contromisure necessarie si rimanda alla **analisi dei rischi MOG231** nella versione in vigore.

4.5 Reati in tema di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e reati ambientali.

4.5.1 Salute e sicurezza

L'articolo 30 del Testo Unico sulla Sicurezza ed igiene del lavoro D.Lgs 81/2008 prevede che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (ex D.Lgs. 231), deve essere adottato ed efficacemente attuato.



Quindi il modello organizzativo deve assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici previsti in materia di sicurezza sul lavoro e relativi nello specifico:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

4.5.2 Ambientale

Le aree di attività ritenute maggiormente a rischio in relazione ai reati in tema di carattere ambientale sono quelle legate alla gestione delle acque reflue e delle emissioni in atmosfera per lo stabilimento, aspetti regolamentati dalla AUA in vigore per i quali si effettuano le dovute analisi di laboratorio periodiche alla ricerca di agenti proibiti.

La gestione delle problematiche ambientali si avvale di un SA "sistema ambientale" e rispetta quanto richiesto dalle normative gestendo uno scadenziario adempimenti dove si pianificano e registrano le attività necessarie.

Sono attivi e validi:

- Report messa a terra,
- AUA (scarico acque ed emissioni in atmosfera)
- CPI certificato di prevenzione incendi per lo stabilimento
- Sistema di gestione rifiuti e MUD
- Analisi di laboratorio per la ricerca di agenti contaminanti (in comune con il sistema HACCP)

Per i dettagli sulla documentazione e sulle registrazioni attive nonché sull'analisi dei rischi, sui livelli di rischio riscontrato e le contromisure necessarie si rimanda alla **Analisi dei rischi MOG231** nella versione in vigore

4.5.3 Principi di comportamento

CHONCIMER Srl pone particolare attenzione alla sicurezza sui luoghi di lavoro e agli aspetti ambientali.

In particolare:

- ha un livello organizzativo allineato con quanto richiesto dalla normativa vigente;
- l'RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è ricoperto dal Dott. Paolo Belarinelli, soggetto esterno all'azienda, ed in possesso dei requisiti professionali richiesti ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 81/08
- sono state nominate idonee figure di RLS (Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza) medico competente e squadre antincendio e primo soccorso;
- il Documento di Valutazione dei rischi e dei rischi chimici è stato attuato attraverso l'analisi delle diverse mansioni, l'individuazione dei rischi e delle conseguenti misure di prevenzione;
- provvede al costante e tempestivo adeguamento delle norme interne alla legislazione in materia ambientale e di Salute e Sicurezza anche con la collaborazione di società di consulenza specializzate;
- sviluppa e mantiene un rapporto di costruttiva collaborazione con le Istituzioni Pubbliche preposte ad effettuare attività di controllo in tema di Salute e Sicurezza dei luoghi di lavoro e ambientali;
- effettua periodiche attività di controllo sull'effettiva applicazione delle procedure adottate sia in tema di SSL che ambientale.

L'Azienda provvede a predisporre:

- una struttura organizzativa che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, secondo i dettami stabiliti dalle normative vigenti;
- un idoneo sistema di gestione e controllo sull'attuazione degli obiettivi prefissati dall'azienda in materia di sicurezza e ambiente
- il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative
- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività

Conseguentemente è fatto espresso obbligo per i destinatari di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite;
- utilizzare correttamente le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza e di protezione individuale messi a disposizione;
- segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dispositivi di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;
- non rimuovere o modificare o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- non violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti;
- segnalare prontamente eventuali problemi di inquinamento del suolo e sottosuolo dovuto a perdite di carburante dai serbatoi o a gestione delle acque reflue di stazioni di servizio o di autolavaggi;
- gestire adeguatamente le prescrizioni ambientali applicabili (ATEX, ADR, AUA) e la gestione rifiuti;
- non falsificare le comunicazioni, i dati e le informazioni di tipo ambientale per la PA;
- gestire le bonifiche dei siti necessari fornendo tempestiva comunicazione alle autorità competenti;
- Attuare le misure preventive idonee a limitare il rischio ambientale (sistemi di monitoraggio perdite diretti e indiretti, analisi su acque reflue, schede di sicurezza, ...);
- adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare le regole di condotta nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia ambientale, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in fase di richiesta ed ottenimento di autorizzazioni, sia in occasione di accertamenti e verifiche ispettive;
- promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi specifici connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività, di struttura e regolamento aziendale in materia ambientale, procedure e misure di prevenzione e protezione e/o prendere atto dell'informazione fornita e/o partecipare attivamente ai corsi di formazione.

In generale tutti Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e dell'ambiente e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

Per i dettagli sull'analisi dei rischi, sui livelli di rischio riscontrato e le contromisure necessarie si rimanda alla **Analisi dei rischi MOG231** nella versione in vigore.



4.6 Reati informatici e trattamento illecito di dati

La Legge 18 marzo 2008 n°48 ha inserito nel Decreto 231/01 l'art.24-bis riguardante i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati,

I Processi Informativi dell'azienda si basano sulle seguenti Applicazioni:

- GAMMA della TEAM SYSTEM : Sistema informativo Gestionale Integrato ;
- Strumenti di Office Automation e gestione mail

Esiste un sistema di gestione informatica e della privacy documentato e gestito nel MANUALE PRIVACY

Le attività/documentazione da espletare per essere in regola con il GDPR General Data Protection Regulation / Regolamento Generale Protezione Dati Personali sono state implementate (nomine, informative, registro trattamento, ...)

I software sopraelencati sono tutti con licenze valide.

CHONCIMER mantiene efficienti ed aggiornate le sue infrastrutture tecnologiche

L'implementazione sistemi di videosorveglianza e allarme ed al fine di incrementare i livelli di sicurezza delle aree di servizio aziendali e nei depositi è gestita adeguatamente nel MANUALE DELLA PRIVACY

Rimangono in generale validi i principi enunciati sui principi generici per i reati informatici. Si evidenzia che per quanto concerne i controlli sulle modalità di corretto e legittimo accesso/utilizzo dei sistemi informatici aziendali si dovrà fare riferimento alle procedure contenute nel "Registro trattamento dei dati" proprio del sistema più complesso di GDPR.

Si riportano di seguito alcuni generici principi di comportamento (formulati in termini di divieto) che debbono essere osservati da chiunque presti la propria attività in favore della Società.

In particolare, è vietato:

- connettere ai sistemi informatici di CHONCIMER SRL personal computer, periferiche e altre apparecchiature ovvero installare software senza la preventiva autorizzazione del soggetto aziendale individuato;
- installare software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano il diritto d'autore;
- modificare le configurazioni software e hardware delle singole postazioni di lavoro (fisse o mobili) al di fuori dei casi previsti da disposizioni aziendali ovvero fuori dei casi di espressa autorizzazione del soggetto aziendale individuato;
- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, di clienti o di terzi, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi previste da CHONCIMER SRL;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a CHONCIMER SRL le proprie credenziali di accesso ai sistemi o alla rete aziendale, di clienti o di terzi;
- accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui ovvero accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- acquisire o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle procedure aziendali.

4.7 Delitti contro l'industria ed il commercio

Il Processo sensibile rilevante rispetto alla potenziale commissione della fattispecie di reato oggetto della presente sezione è ravvisabile nello svolgimento dell'attività produzione di concimi.

L'impianto / stabilimento di produzione è riconosciuto ai sensi dell'art. 24 del REG. CE 1069/09

Il Regolamento (CE) 1069/2009 e il relativo Regolamento di attuazione della Commissione (UE) 142/2011, in vigore dal 4 marzo 2011, stabiliscono le norme per i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati, al fine di prevenire e ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e animale derivanti da questi prodotti.



Nei regolamenti sono stabiliti i principi normativi e le procedure attuative in materia di identificazione, classificazione, raccolta, trasporto, stoccaggio, lavorazione, smaltimento, trasporto, importazione ed esportazione dei sottoprodotti di origine animale

La filiera dei sottoprodotti è sotto la vigilanza dell'Autorità Sanitaria. In particolare veterinari, medici e tecnici della prevenzione dei Dipartimenti di Prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale, ciascuno secondo la propria competenza, vigilano sulla filiera dei sottoprodotti negli impianti di produzione e di trattamento

L'azienda è dotata del piano di autocontrollo di cui al d. lgs. 193/07 (c.d. HACCP).

E' nominato un responsabile HACCP, sono stati individuati i soggetti responsabili dell'applicazione del piano di autocontrollo.

Le procedure di autocontrollo sono testate periodicamente (come da normative applicabili) ed i risultati delle attività di audit sono conservati.

Il personale addetto riceve una formazione specifica.

Le norme relative alla produzione di concimi prevedono l'obbligo di campionamenti / analisi di laboratorio periodici per individuare tracce di salmonella enterobacteriacee, metalli pesanti, sostanze inibenti, germinazione.

Sono inoltre previsti degli audit semestrali da parte della ASUR UOC Servizio Igiene allevamenti e produzioni zootecniche per la verifica dell'attività di produzione fertilizzanti organici e di magazzinaggio di prodotti derivati destinati ad uso fertilizzanti (art 24 1 f cat2 e art 24 1 j cat3)

Per i dettagli sull'analisi dei rischi, sui livelli di rischio riscontrato e le contromisure necessarie si rimanda alla relazione sull'**analisi dei rischi MOG231** nella versione in vigore

5 Organismo di Vigilanza

5.1 Premessa

Il Decreto prevede che l'azienda possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi previsti se l'organo dirigente ha, fra l'altro *"affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un Organismo dell'azienda dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo"*.

L'affidamento di detti compiti all'Organismo ed il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti "apicali", che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione (di cui all'art. 7 del D. Lgs 231/2001).

La CHONCIMER ha deciso per un Organismo di Vigilanza monocratico esterno.

5.2 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

I caratteri che l'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) deve possedere al fine di poter efficacemente svolgere le attività sopra elencate, possono riassumersi come segue:

a) Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. l'OdV riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione.

b) Professionalità e conoscenza della realtà aziendale

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Deve avere conoscenza approfondita dell'attività della società. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività, l'autorevolezza e la competenza nel giudizio dell'Organismo medesimo.



c) Continuità d'azione

L'OdV deve infine:

- vigilare costantemente sull'attuazione del Modello con i necessari poteri d'indagine;
- verificare l'effettiva attuazione del Modello garantendone il costante aggiornamento;
- essere referente qualificato, costante e *super partes* per tutto il personale della Società e per il Management, promuovendo, anche in collaborazione con i referenti aziendali, la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello.

5.3 Finalità e ambito di applicazione

Il presente MOG disciplina il funzionamento dell'OdV della CHONCIMER Srl, nominato dal Consiglio di Amministrazione e avente funzioni di Vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del Modello adottato dalla CHONCIMER Srl allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della stessa, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'OdV deve improntarsi a principi di professionalità, onorabilità, autonomia ed indipendenza.

A garanzia del principio di terzietà, l'OdV è collocato in posizione di staff al vertice gerarchico della CHONCIMER Srl, riportando e rispondendo direttamente ed esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste nel Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo. All'OdV non è attribuito alcun compito operativo che potrebbero minare l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

L'OdV dispone inoltre, come indicato nella lettera di incarico, di un budget di spesa da cui può attingere senza nessuna autorizzazione per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti.

5.4 Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'OdV, scegliendolo sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale.

L'OdV della CHONCIMER è monocratico.

L'OdV deve essere nominato tra soggetto esterno alla CHONCIMER, e quindi non sottoposto nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

La nomina deve essere formalmente accettata dall'OdV anche via PEC.

5.5 Obblighi di riservatezza dei componenti dell'OdV

L'OdV è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni.

L'OdV assicura la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso, in particolare se relative alle segnalazioni in ordine a presunte violazioni del Modello. Inoltre l'OdV si astiene dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli del presente MOG²³¹.

L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dall'incarico ed eventuali provvedimenti a carattere disciplinare.

5.6 Durata in carica e sostituzione dei componenti dell'OdV

Al fine di garantire l'efficace attuazione del Modello, nonché la continuità di azione dell'OdV, la durata dell'incarico è a tempo indeterminato fino alla revoca.



La revoca dell'OdV compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può revocare in qualsiasi momento l'OdV. In questo caso l'OdV rimane in carica fino alla nomina del successore.

La revoca è possibile anche per "giusta causa" che deve intendersi quando:

- a) L'interdizione o l'inabilitazione che rende il componente dell'OdV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza;
- b) L'attribuzione al membro dell'OdV di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità d'azione, che sono propri dell'OdV;
- c) Un grave inadempimento dei doveri propri dell'OdV, così come definito nel MOG231;
- d) L'applicazione al membro dell'OdV di misure cautelari restrittive della libertà individuale;
- e) Una sentenza di condanna passata in giudicato per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal D.lgs 231/2001;
- f) Una sentenza di condanna passata in giudicato ad una pena che importa l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giudicate e dalle imprese.

L'OdV monocratico può recedere dall'incarico; ciò è consentito in ogni momento con un preavviso di almeno 30 giorni tale da permettere la sua sostituzione, da comunicarsi per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

In caso di sopravvenuta incapacità, morte, o altre cause simili il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio alla sua sostituzione.

5.7 Riunioni dell'OdV

L'OdV si riunisce con gli interlocutori dell'Azienda ogni volta che lo ritiene opportuno con cadenza almeno semestrale e da tali riunioni ufficiali, se necessario, può scaturire un verbale formale da trasmettere per conoscenza al Consiglio di Amministrazione via mail o pec.

In caso contrario il contenuto e l'esito delle riunioni verrà trasmesso al Consiglio di Amministrazione con il verbale annuale.

La riunione dell'OdV può svolgersi anche in audio/video conferenza e l'OdV può chiamare o coinvolgere a seconda del tema analizzato il management i dipendenti interni o altri collaboratori esterni.

5.8 Poteri e funzioni dell'OdV

All'OdV è affidato il compito di vigilare sulla:

- Effettività del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'azienda corrispondano al Modello predisposto.
- Efficacia del Modello: ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo al prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto e dalle successive leggi che ne estendano il campo di applicazione;
- Opportunità di aggiornamento del Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali e alle modifiche della struttura aziendale.

Su di un piano più operativo è affidato all'OdV il compito di:

- Verificare periodicamente la analisi dei rischi MOG231 (livello di rischio e attività/processi sensibili), al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine, all'OdV coinvolge il *management* delle singole funzioni;
- Effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni e anche a "sorpresa" verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal MOG231; assicurare che le procedure e i controlli previsti siano eseguiti e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati.;
- Verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati previsti dal Decreto;

- Raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello. A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal *management*:
 - a. Sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'Azienda al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
 - b. Sui rapporti con consulenti e Partner;
- Promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine;
- Interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
- Riferire periodicamente (almeno annualmente) al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'implementazione del Modello.

La struttura così identificata deve essere in grado di agire nel rispetto dell'esigenza di recepimento, verifica e attuazione dei Modelli richiesti dall'Art 6 del Decreto e all'esigenza di costante monitoraggio dello stato di attuazione e della effettiva rispondenza degli stessi modelli alle esigenze di prevenzione che la legge richiede.

5.9 Reporting dell'OdV verso il Consiglio di Amministrazione

L'OdV ha la responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione di :

- Formalizzare annualmente (in genere all'inizio di ciascun esercizio) con un verbale ufficiale l'andamento dell'esercizio precedente in merito all'attuazione del Modello e il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnategli (verbale annuale)
- Comunicare periodicamente un punto della situazione o lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti motivandoli
- Segnalare immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle attività e/o eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Codice Etico e con le procedure aziendali.

L'OdV potrà essere invitato "al bisogno" a relazionare all'assemblea dei Soci in merito alle proprie attività.

5.10 Segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza

L'OdV deve essere informato mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti interessati in merito a eventi che potrebbero generare responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- Devono essere raccolte dall'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati contemplati dal Decreto o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello;
- Ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando l'OdV con "canali informativi dedicati";
- I consulenti, i collaboratori esterni e i partner commerciali e gli stakeholders in generale possono effettuare segnalazioni direttamente all'OdV mediante canali informativi "dedicati"
- L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere, gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto previsto in ordine al sistema disciplinare (vedere cap. 7).

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative:

- Ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a notizie di violazione del Modello;



- Alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti);
- Ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del MOG231.

Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare verbalmente o per iscritto ed in forma non anonima, eventuali inosservanze rispetto alla violazione del presente Codice.

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza possono avvenire in forma scritta all'indirizzo di posta elettronica appositamente istituito odv231@choncimer.it

Se il segnalante è un dipendente della CHONCIMER, oltre all'indirizzo mail sopraindicato lo stesso può usare anche la mail e/o il telefono privato dell'OdV; tali riferimenti sono indicati nel presente MOG231 o possono essere facilmente reperibili in azienda.

L'azienda tutela gli autori delle segnalazioni contro le eventuali ritorsioni cui possono andare incontro per aver riferito di comportamenti non corretti e ne mantiene riservata l'identità, applicando la normativa di Whistleblowing.

5.11 Flusso informativo verso l'OdV

Oltre alle segnalazioni già descritte l'OdV deve ricevere una serie di informazioni, dati e documenti denominati "flusso informativo" che gli permettano di svolgere il suo compito

- Bilanci e nota integrativa
- Operazioni straordinarie
- Verbali del Consiglio di Amministrazione
- Verbale / report del revisore unico
- Bandi di gara (o similari) con la PA
- Dichiarazione annuale redditi - fiscalità e tributi
- Verbali sopralluoghi, ispezioni da PA (qualunque ambito)
- Verbali audit veterinari dell'ASUR
- Elenco e situazione pratiche legali
- Riepilogo donazioni beneficenze sponsorizzazioni
- Riepilogo eventuali transazioni finanziarie con l'estero
- Incarichi a consulenti per rapporti con la PA
- Nuove assunzioni
- Richiami e sanzioni al personale interno
- Multe e sanzioni
- Elenco contributi pubblici / sgravi percepiti (diretti o indiretti)
- Cambiamenti dell'Organigramma
- Elenco dipendenti e professionisti esterni con rapporti con la PA
- Variazioni di una delle procedure operative e/o organizzative
- Nuove procedure emesse (qualunque ambito)
- Nomine di consulenti che hanno rapporti con la PA
- Cambiamenti sistemi informatici e ditte terze coinvolte
- Variazioni documentazione Sistema SSL – DVR, DUVRI
- DUVRI con principali fornitori
- SSL verbale di riunione annuale
- SSL report del medico competente
- Verbali di infortunio
- Verbali di eventi / incidenti ambientali / multe e sanzioni
- Formazione in tema SSL e altro
- Variazioni documentazione privacy GDPR
- Piano di miglioramento / azioni da implementare da SSL, GDPR, ...



- Analisi rischi di vario tipo da società esterne (informatico, ambientale, SSL, ...)
- Gestione rifiuti e MUD
- Aggiornamenti AUA e rapporti di analisi per emissioni e trattamento acque
- Report di analisi di laboratorio
- Aggiornamenti dello scadenario adempimenti
- Aggiornamenti CPI
- Documenti di analisi dei rischi di ogni tipologia del SSL
- Contratti con fornitori di servizi specialistici di sicurezza, privacy ambiente,
- Variazioni documentazione Sistema HACCP
- Verbali registrazioni di autocontrollo HACCP

6 La formazione delle risorse e la diffusione del Modello

6.1 Formazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di CHONCIMER Srl garantire una corretta conoscenza delle regole di condotta sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle neo assunte.

Il sistema di informazione e formazione è coordinato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV in collaborazione con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del MOG231.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

Qualora ritenuto necessario dall'OdV si organizzano incontri o momenti di informazione e divulgazione, sia su aspetti organizzativi interni legati al MOG sia su aggiornamento della normativa e sia sui "principi" della normativa 231

6.1.1 L'Informativa MOG231 per i dipendenti

All'atto dell'adozione del Modello o a seguito di cambiamenti importanti o di cambiamenti organizzativi, con lo scopo di comunicarlo a tutti i suoi destinatari, si predispone un documento di sintesi detto informativa 231 dipendenti che funge da Comunicazione iniziale interna o comunicazione introduttiva MOG231 che contiene cenni su:

- Normativa Dlg 231,
- I principi e il richiamo al codice etico,
- Analisi dei rischi e Modello Organizzativo,
- gli eventuali cambiamenti sopravvenuti,
- i riferimenti e ruolo dell'Organismo di Vigilanza,
- i canali da utilizzare per segnalare eventuali violazioni all'OdV secondo la normativa di "whistleblowing",
- il sistema disciplinare per il non rispetto del MOG231,
- i documenti attinenti alla 231 e al loro reperimento e consultazione

Tale comunicazione (informativa 231 dipendenti) è indirizzata a tutti i dipendenti o collaboratori esterni ed è consegnata dall'OdV via email o con altri mezzi idonei.

La stessa comunicazione verrà consegnata ad ogni neo assunto.

Il MOG 231 e il codice etico vengono messi a disposizione del personale interno dipendente nel server aziendale nella cartella "MODELLO231" e anche in versione pdf scaricabile sul sito WEB della CHONCIMER www.choncimer.it.



6.2 Informazione delle risorse esterne

L'OdV si adopera per informare anche risorse esterne interessate Consulenti / Partner / Clienti / Fornitori e altri Collaboratori e stakeholders di tipo privato e pubblico.

A tale scopo viene inviata via PEC a tutti gli interessati l'informativa 231; nel caso di non esistenza della pec viene usata una mail semplice con ricevuta di ritorno o una lettera postale.

L'informativa contiene esplicita dichiarazione che per avere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura con la CHONCIMER Srl bisogna recepire ed accettare i contenuti del Codice Etico e del MOG 231 e le conseguenze sanzionatorie nell'ipotesi di mancato rispetto dei suoi principi.

I clienti "occasionalmente" privati sono esclusi dall'invio di tale informativa.

Il MOG 231 e il codice etico vengono pubblicati in versione pdf scaricabile sul sito WEB della CHONCIMER www.choncimer.it

Ogni nuovo fornitore attivato (sia esso azienda o professionista) viene informato attraverso l'informativa inviata via PEC (o mail normale se non possibile) della applicazione del MOG231; in contratti o lettere di incarico "importanti" tali clausole sulla 231 possono essere inserite nel testo stesso del contratto per dare maggior peso e rilevanza.

Alcuni collaboratori / consulenti esterni "unificabili" a dipendenti interni, inoltre, possono partecipare alle sessioni informative e formative sulla 231 e sul MOG231 della CHONCIMER Srl al pari dei dipendenti.

Nel footer di ogni mail e nella carta intestata e nelle comunicazioni esterne, se possibile, viene indicato che "La CHONCIMER Srl ha adottato Modello Organizzativo Dlg 231/01 e un Codice Etico consultabile nel www.choncimer.it

7 Sistema disciplinare

7.1 Premessa

Il Sistema disciplinare così come di seguito descritto è stato elaborato in funzione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2001 -2011.

Gli artt. 6 e 7 di tale provvedimento, infatti, prevedono che le Società siano esonerate dalla responsabilità amministrativa introdotta dal Decreto, qualora la Società abbia adottato un Modello organizzativo e di correlato con un sistema di sanzioni "disciplinari" da adottare nel caso di inosservanza delle regole contenute nello stesso.

Pertanto, le regole e le sanzioni richiamate nel presente Sistema disciplinare integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole della "pattuzione" collettiva in tema di sanzioni disciplinari e potranno trovare attuazione a prescindere dall'esito del procedimento iniziato per l'individuazione di eventuali responsabilità penali.

La valutazione disciplinare di comportamenti effettuata dalla Società non deve, necessariamente, coincidere con la valutazione del Giudice in sede penale, data l'autonomia delle violazioni del Modello, delle sue procedure, del Codice Etico rispetto alla violazione di legge derivante dalla commissione dei reati.

Le sanzioni disciplinari applicate ai dipendenti della Società rispettano le disposizioni previste dallo degli artt. 2118 e 2119 del Codice Civile, della Legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori").

7.2 Illeciti disciplinari

L'inosservanza alle norme/prescrizioni del Modello e del Codice Etico da parte dei destinatari costituiscono illeciti disciplinari che comportano l'applicazione del Sistema sanzionatorio; in particolare si intendono illeciti disciplinari:

- a) Le violazioni dei principi e delle norme comportamentali contenuti nel Codice Etico;
- b) la violazione delle procedure, regolamenti e dei protocolli formalizzati nel Modello;
- c) la mancata o incompleta o non veritiera documentazione delle attività svolte in ciascuno dei processi sensibili, come prescritto nelle procedure di cui al Modello;



- d) la violazione degli obblighi di comunicazione verso l'OdV;
- e) l'ostacolo ai controlli, l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione necessaria all'OdV o altre condotte idonee a violare o eludere i sistemi di controllo previsti dal Modello;
- f) l'omissione o la violazione di qualsiasi prescrizione del Modello SSL salute e sicurezza;
- g) l'omissione o la violazione di qualsiasi prescrizione del GDPR: Regolamento UE 2016/679;
- h) ogni violazione da parte dei lavoratori dipendenti della Società degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2105 c.c. e dai CCNL di categoria e dai contratti individuali.

7.3 Sanzioni, destinatari e modalità operative

I destinatari delle sanzioni possono essere:

- Amministratori;
- Responsabili e dipendenti;
- Terzi destinatari (fornitori, clienti, professionisti, consulenti, altri stakeholders ...);
- OdV;

Gli illeciti disciplinari (o presunti tali) vengono raccolti (in modo diretto o indiretto) dall'OdV, che dopo gli opportuni accertamenti per la verifica delle infrazioni, informerà il Consiglio di Amministrazione cui spetta la decisione finale sulla sanzione da applicare.

L'informazione del OdV verrà corredata con una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle norme del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto/area responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto

La sanzione deve essere graduata ed adeguata in ragione della gravità della violazione commessa dalla tipologia (interno o esterno alla CHONCIMER Srl), dalla funzione e dal ruolo ricoperto.

L'applicazione della sanzione deve tenere in considerazione i seguenti parametri di riferimento:

- gravità e modalità della condotta e dell'evento che la stessa ha determinato;
- intenzionalità del comportamento o grado della negligenza, imprudenza o imperizia;
- la tipologia della violazione compiuta;
- l'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta;
- ruolo e mansioni dell'interessato;
- comportamento tenuto dall'interessato nel passato, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari e della recidiva;
- altre eventuali circostanze rilevanti ai fini della valutazione del comportamento.

É fatta salva, comunque, la facoltà della Società di chiedere il risarcimento del danno derivante dalla violazione del Modello da parte dei soggetti di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 231/01.

7.4 Sanzioni nei confronti degli Organi Sociali

Il Consiglio di Amministrazione è il soggetto che, nell'ambito della società, riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione dell'azienda e che esercita anche di fatto la gestione e il controllo della stessa.

In caso di violazione di una o più prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico da parte degli Amministratori, l'OdV, dopo aver svolto opportuni controlli e verifiche, deve tempestivamente informare l'Assemblea dei Soci.



Tale assemblea, a seconda della gravità della violazione, con l'astensione di eventuali diretti interessati, adotterà le determinazioni del caso applicando il provvedimento ritenuto adeguato

Resta salva, da parte dell'Assemblea dei Soci, l'eventuale richiesta di risarcimento del danno qualora da tali violazioni derivino danni concreti alla Società.

7.5 Sanzioni nei confronti dei dipendenti

Si tratta di soggetti legati da un rapporto di lavoro subordinato indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o dall'inquadramento aziendale riconosciuto:

- Responsabili di struttura
- Dipendenti

In caso di violazione di una o più prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico da parte di un dipendente, l'OdV dovrà informare il Consiglio di Amministrazione a cui spetta il compito di decidere.

Le violazioni delle regole procedurali o comportamentali commesse dai dipendenti previste dal Modello e/o dal Codice Etico, in rispetto al CCNL di settore, sono sanzionate come segue:

1. Richiamo scritto, qualora la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste dal Modello e/o dal Codice Etico configuri lieve irregolarità.
2. Sospensione dal servizio e dalla retribuzione i qualora la violazione commessa determini un danno patrimoniale alla Società o esponga la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei beni aziendali.
3. Licenziamento in caso di grave violazione del Modello e/o del Codice Etico tale da configurare un notevole inadempimento e da ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con la Società.

7.6 Sanzioni nei confronti dei terzi destinatari

Tale punto fa riferimento a:

- collaboratori esterni, agenti
- consulenti, professionisti o intermediari
- clienti, fornitori, terzisti
- altri soggetti con rapporto contrattuale

Si tratta di soggetti che, a vario titolo, intrattengono rapporti contrattuali con la società o operano direttamente e/o indirettamente per essa.

Ad esempio, coloro che intrattengono un rapporto di lavoro non di natura subordinata (collaboratori a progetto, consulenti), i procuratori e agenti che operano in nome e per conto della società, i contraenti e partner commerciali (clienti, fornitori, terzisti), i soggetti che svolgono compiti e funzioni specifiche nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (medici competenti).

Qualora si riscontri la violazione del Modello e/o del codice Etico da parte di un Terzo destinatario, l'OdV dopo aver fatto i necessari accertamenti, informa il Consiglio di Amministrazione; la decisione sulla sanzione da applicare spetta al Consiglio di Amministrazione.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del danno, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società.



7.7 Sanzioni nei confronti dell'OdV

In caso di violazione di una o più prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico da parte dell'OdV, la figura proponente dovrà informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione che, dopo una opportuna indagine, applicherà il provvedimento ritenuto idoneo (che può arrivare alla revoca dalla carica, salvo eventuale risarcimento del danno) in base all'entità o la gravità dell'infrazione.

Le ipotesi di comportamento negligente e/o imperizia da parte dell'Organismo di Vigilanza che abbia dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello sono considerate infrazioni.